

COMUNE DI BONATE SOTTO

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO CANONE**

**Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.1998 nr. 69
integrato dal Consiglio Comunale nella seduta del 11.02.1999 nr. 4
modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.07.2000 nr. 59
modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.09.2008 nr. 51
canoni convertiti in euro con deliberazione della G.C. nr. 188 del 17/12/2001**

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE		Pag.	4
Art. 1	- Disciplina per il rilascio della concessione di occupazione	Pag	4
Art. 2	- Domanda per il rilascio della concessione	Pag	4
Art. 3	- Denuncia occupazioni permanenti	Pag	6
Art. 4	- Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Pag	6
Art. 5	- Istruttoria della domanda e rilascio della concessione	Pag	6
Art. 6	- Occupazioni d'urgenza	Pag	7
Art. 7	- Rinnovo della concessione	Pag	7
Art. 8	- Decadenza ed estinzione della concessione	Pag	7
Art. 9	- Revoca della concessione	Pag	8
Art. 10	- Obblighi del concessionario	Pag	8
Art. 11	- Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	Pag	8

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TARIFFARIA

Art. 12	- Criteri per la determinazione del canone	Pag	9
Art. 13	- Suddivisione del territorio in categorie	Pag	9
Art. 14	- Canoni	Pag.	9

Art. 15	- Soggetti passivi	Pag	10
Art. 16	- Durata dell'occupazione	Pag	10
Art. 17	- Criterio di applicazione del canone	Pag	10
Art. 18	- Misura dello spazio occupato	Pag	11
Art. 19	- Autovetture per trasporto pubblico	Pag	11
Art. 20	- Distributori di carburante	Pag	12
Art. 21	- Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	Pag	12
Art. 22	- Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento	Pag	12
Art. 23	- Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari	Pag	13
Art. 24	- Maggiorazioni del canone	Pag	13
Art. 25	- Riduzioni del canone per le occupazioni permanenti	Pag	13
Art. 26	- Riduzione canone per le occupazioni temporanee	Pag	14
Art. 27	- Esenzione dal canone	Pag	15
Art. 28	- Esclusione dal canone	Pag	16
Art. 29	- Versamento del canone	Pag	16
Art. 30	- Sanzioni	Pag	17
Art. 31	- Rimborsi	Pag	17
Art. 32	- Ruoli coattivi	Pag	17
Art. 33	- Entrata in vigore	Pag	17
	- Coefficienti per la determinazione del canone	Pag.	18
	- Tariffe per le occupazioni permanenti	Pag.	19
	- Tariffe per le occupazioni temporanee	Pag.	20
	- Classificazione delle aree pubbliche	Pag.	25

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni e le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art.1
Disciplina per il rilascio della concessione
di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale rilasciata dal Responsabile del servizio competente, su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2
Domanda per il rilascio della concessione

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, anche se temporaneamente, deve inoltrare domanda, in carta semplice, al Responsabile del Servizio interessato. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, il tipo di attività e le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre il Responsabile del Servizio competente potrà richiedere un deposito cauzionale che viene stabilito in Lire 100.000 al metro quadrato di superficie occupata. La misura del deposito cauzionale potrà essere adeguato con deliberazione della Giunta comunale.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che il Responsabile del Servizio richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, il Responsabile del Servizio, entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

8. Per le concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche si dovrà procedere alla loro assegnazione tramite apposito bando, così come previsto dal vigente regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Art. 3
Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'ufficio competente del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreche' non si verificano variazioni nella occupazione

Art.4
**Mestieri girovaghi, artistici e commercio
su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di trenta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cento metri.

Art.5
Istruttoria della domanda e rilascio della concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate per l'istruttoria e la definizione delle stesse al Servizio competente.
2. Nell'atto di concessione rilasciato dal Responsabile del Servizio competente sono indicate: gli elementi identificativi della concessione, la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, l'obbligo di corrispondere il canone di concessione, le condizioni alle quali il Responsabile del Servizio Commercio od Edilizia Privata subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
3. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilita' per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorieta' per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
5. Il Responsabile del Servizio interessato dovra' esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno dieci giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Art. 6 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Responsabile del Servizio interessato via fax o con telegramma. L'ufficio provvedera' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche' quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 **Rinnovo della concessione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga al comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.

4. Le domande di rinnovo devono contenere anche gli estremi della concessione originaria.

Art. 8 **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei due giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
- la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 9

Revoca della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico e' sempre revocabile, modificabile e sospendibile per motivi di pubblico interesse, da parte del Responsabile del Servizio che ha provveduto al rilascio.
2. In caso di revoca, modifica o sospensione del provvedimento di concessione l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia (ivi compreso il Regolamento per la manomissione del suolo pubblico per impianti sotterranei approvato con deliberazione del C.C. nr. 22 del 19.05.1998) nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Responsabile del Servizio competente, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese nonche' di quelle di custodia.
2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TARIFFARIA

Art. 12

Criteri per la determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade in categorie
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari
- c) durata dell'occupazione
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'attività stessa
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di applicazione sono indicate nell'apposito allegato al presente regolamento.

3. Le frazioni di tariffa sino a Lire 50 sono arrotondate alle 100 lire inferiori e quelle oltre Lire 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.

4. L'importo dei canoni fino a Lire 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre Lire 500 alle lire 1.000 superiori.

Art. 13

Suddivisione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del territorio di questo Comune sono classificate in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 14

Canoni

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1999 sono adottate dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo diversa disposizione di legge, ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. I canoni sono applicati nelle seguenti proporzioni:

- categoria A: 100 per cento;

- categoria B: 80 per cento.

Art. 15 **Soggetti passivi**

1. Il canone e' dovuta dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Art. 16 **Durata dell'occupazione**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni sono distinte in permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti;
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, non soggetto ad alcun frazionamento.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata al presente regolamento, a giorno ed in base alla superficie occupata.

Art. 17 **Criterio di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base all'effettiva entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Il canone e' commisurato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del canone sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 13 e nell'elenco di classificazione allegato al presente Regolamento.

Art. 18
Misura dello spazio occupato

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

Art. 19
Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' eventualmente destinate dal Comune, il canone va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Il canone complessivamente dovuto per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolto da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 20
Distributori di carburante

1. Il canone stabilito per i distributori di carburante va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone e' dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 21
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuto un canone annuale, come da tariffa.

Art. 22
Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno, anche se ricorrenti.
2. Il canone per le occupazioni temporanee è commisurato alla effettiva superficie occupata, ed è rapportato alla durata delle occupazioni medesime, espressa in giorni, anche se l'occupazione si effettuata per un numero inferiore di ore.

Art. 23

Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari

- 1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazioni di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica il canone determinato in misura forfetaria determinato in euro 0,78 per ogni utenza risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di canone annuo ad azienda di euro 516,00.**
- 2. L'importo del canone di euro 0,78 per ogni utenza è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.**
3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, riportando quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

Art. 24

Maggiorazioni del canone

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 25

Riduzioni del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 20 per cento.

Art. 26

Riduzione del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, purchè non vi siano appoggi al suolo, la tariffa ordinaria e' ridotta del 20 per cento;
2. La tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti titolari di posteggio fisso nel mercato settimanale e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
3. La tariffa per le occupazioni poste in essere da venditori ambulanti saltuari, ovvero non titolari di posteggio fisso nel mercato settimanale, sono ridotte del 80 per cento.
4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta ulteriormente del 50%.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento, ove non ricorra il caso di cui al successivo art.27, comma 1, lettera d) del presente Regolamento;
6. La tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento per entrambe le categorie, e del 90 per cento per le occupazioni realizzate all'interno del centro storico, così come definito nel Piano Regolatore Generale.

Art. 27

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) tutti i passi carrabili.
 - c) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicaps.
 - d) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
 - e) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

f) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 30 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

f) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri.

Art. 28

Esclusione dal canone

1. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 29

Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti (escluso quelle di cui al precedente art. 23) va corrisposto ad anno solare secondo le seguenti modalità:

a) il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

b) per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone per l'intero anno va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

c) il versamento del canone va effettuato al “Comune di Bonate Sotto” mediante versamento in conto corrente postale con arrotondamento ai cinquanta centesimi di euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 centesimi di euro o per eccesso se è uguale o superiore a 25 centesimi di euro.

d) Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

2. Il canone per le occupazioni temporanee va corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1 lettera c).

b) per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone per l'intero anno va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 30

Sanzioni

1. La sanzione è irrogata dal responsabile del servizio finanziario e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285.

2. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 31

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al responsabile del servizio finanziario, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Resta comunque escluso il rimborso del canone già pagato, nel caso in cui l'occupazione non sia stata effettuata per fatto non imputabile all'Amministrazione Comunale.

Art. 32

Ruoli coattivi

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 6 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 33

Entrata in vigore

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1 gennaio 2002.

2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, nr. 446, il presente regolamento è comunicato, unitamente alla relativa deliberazione approvativa, al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi

a - centro abitato	1,00
b - zona limitrofa al centro abitato	0,80

2) **Valore** economico della disponibilità dell'area

a - Strade e vie nel centro storico (così come definito nel P.R.G.)	0,20
c - Mercati e fiere attrezzati	1,00
d - Mercati e fiere non attrezzati	0,80
e - Residue zone del territorio comunale	1,00

3) **Sacrificio** imposto alla collettività e modalità di occupazione

a - Occupazioni con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	1,00
b - Occupazioni senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	0,80
c - Occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti il suolo	0,80
d - Occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo senza appoggi	0,80
e - Occupazioni protratte oltre il termine concesso e limitatamente al periodo eccedente	1,20

4) **Natura** dell'attività

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,00
b - Venditori ambulanti titolari di posteggio fisso nel mercato settimanale e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,10
c - Venditori ambulanti saltuari	0,20
d - Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
d - Politiche, sindacali, culturali, ricreative, sportive e festeggiamenti	0,20
e - Edilizia	0,50
f - Distributori di carburanti	2,00
g - Erogazione pubblici servizi a rete	1,00
h - Distributori di tabacchi	1,00
i - Trasporto pubblico	1,00
h - Superficie eccedenti i mille metri quadrati	0,90
i) - Altri usi	1,00

Categoria B Euro 21,00

E) Occupazioni di suolo o soprassuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di **apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi**, ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

Per ogni apparecchio e per anno:

Categoria A Euro 26,00

Categoria B Euro 21,00

F) Occupazione di suolo o sottosuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di **distributori di carburante**, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento. Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Categoria A Euro 52,00

Categoria B Euro 42,00

Il canone è riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Il canone è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua

e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

G) Occupazione di suolo pubblico (posto isolato per il commercio su aree pubbliche al dettaglio) nel parcheggio all'esterno del cimitero in Via San Pietro, superficie autorizzabile massima mq.30: l'occupazione potrà essere effettuata a mezzo di banco mobile e/o con struttura fissa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche al dettaglio per il solo settore non alimentare con tipologia:fiori, con l'obbligo di garantire la presenza e vendita per almeno 4 (quattro) giorni della settimana. Per l'assegnazione del posteggio si dovrà procedere tramite bando pubblico, come indicato art. 2 comma 8 del presente regolamento.

Costo canone anno: € 2.500,00

Per ogni giorno settimanale di presenza in più, ai quattro sopra indicati, si applicherà una maggiorazione annuale di € 500,00

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico (quali quelle effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti)

Tariffa giornaliera per ogni metro quadrato:

Categoria A	Euro 2,30
Categoria B	Euro 1,80

B) Per le occupazioni temporanee di qualsiasi natura soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, purchè non vi siano appoggi al suolo: applicazione della riduzione del 20% sulla tariffa base di cui alla lettera A), ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento:

Per ogni metro quadrato e per giorno:

Categoria A	Euro 1,84
Categoria B	Euro 1,44

C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti titolari di posteggio fisso nel mercato settimanale e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa ordinaria di cui al precedente punto A) è ridotta del 90%, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del presente Regolamento.

Categoria A	Euro 0,23
Categoria B (eventuale)	Euro 0,18

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti saltuari, ovvero non titolari di posteggio fisso nel mercato settimanale, la tariffa ordinaria di cui al precedente punto A) è ridotta del 80%, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del presente Regolamento.

Categoria A	Euro 0,46
Categoria B (eventuale)	Euro 0,37

E) Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla precedente lettera A), ai sensi dell'art. 24 comma 3 del presente Regolamento, è ridotta dell' 80%:

Per ogni metro quadrato (calcolato come da art. 26 comma 3) e per giorno:

Categoria A	Euro	0,46
Categoria B	Euro	0,37

F) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A), ove non ricorra il caso di cui all'art.27, comma 1, lettera d) del presente Regolamento, è ridotta dell'80%, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del presente Regolamento:

Per ogni metro quadrato e per giorno:

Categoria A	Euro	0,46
Categoria B	Euro	0,37

G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività dell'edilizia, con l'applicazione della riduzione delle riduzioni previste dall'art. 26 comma 6 del presente Regolamento:

Per ogni metro quadrato e per giorno:

Categoria A	Euro	1,15 (escluso centro storico a Euro 0,23)
Categoria B	Euro	0,90

G) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del presente Regolamento.

H) Sono fatte salve, ove non espressamente indicato, le ulteriori riduzioni spettanti in base alla durata dell'occupazione temporanea, così come previste dall'art. 26, comma 4, del presente Regolamento.

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.**

CATEGORIA A (CENTRO ABITATO)

Nr.	VIA/PIAZZA/VICOLO
1	BELLINI V.
2	BERNINI G.L.
3	CANOVA A.
4	CARNOVALI
5	DEI BRUSI
6	DELLE FADINE
7	DON SPERANZA D.
8	DONIZETTI G.
9	DUCA D' AOSTA (Piazza)
10	FAIDETTI P.
11	FARINA D. (Largo)
12	GIORDANO U.
13	GIOTTO
14	LOCATELLI A.
15	MARCONI G.
16	MARIA IMMACOLATA (Piazza)
17	MERCATO (Piazza)
18	MEUCCI A.
19	MEZZOVATE
20	MICHELANGELO DA CARAVAGGIO
21	PAPA GIOVANNI XXIII°
22	PUCCINI G.
23	RIMEMBRANZE (Viale)
24	ROMA
25	ROSSINI G.
26	SAN GIORGIO
27	SAN GIULIANO (Vicolo)
28	SAN LORENZO
29	SAN SEBASTIANO
30	SANTA GIULIA
31	SERVALLI P.
32	TINTORETTO
33	TRENTO
34	TRIESTE
35	VERDI G.
36	VILLA
37	VITTORIO VENETO

CATEGORIA B (ZONA LIMITROFA AL CENTRO ABITATO)

Nr.	VIA/PIAZZA/VICOLO
1	ALFIERI V.
2	ALIGHIERI D.
3	ALLA LESINA
4	ANMIL (Rotonda)
5	ARIOSTO L.
6	BATTISTI C.
7	BELOTTI B.
8	BUSI G. DETTO IL CARIANI
9	CAPELLA F.
10	CARDUCCI G.
11	CASCINA BARBISONA
12	CASCINA CAVAGNA
13	CASCINA PLATI
14	CASCINA SEGA
15	CASCINA VERME
16	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
17	CAVOUR
18	CELLINI B.
19	COLOMBO C.
20	DE' ZEPPI
21	DEI GAMBARELLI
22	DEL BORGO BASSO
23	DEL RISORGIMENTO
24	DEL VOLONTARIATO
25	DELL'USCIOLO
26	DELLA COSTITUZIONE
27	DELLA PISTA (vicolo)
28	DELLA RESISTENZA
29	DELLE REGIONI
30	F.LLI CALVI
31	FOSCOLO U.
32	FRATELLI BANDIERA
33	GALILEI G.
34	GALVANI L.
35	GARIBALDI G.
36	LEONARDO DA VINCI
37	LEOPARDI G.
38	MANZONI A.
39	MARTIRI DELLA LIBERTA'
40	MARTIRI DI CEFALONIA
41	MAZZINI G.
42	MONTALE E.

43	PALMA IL VECCHIO
44	PAPINI G.
45	PARINI G.
46	PASCOLI G.
47	PELLICO S.
48	PETRARCA F.
49	PIAVE
50	POLO M.
51	PREVITALI A.
52	PRIMO MAGGIO
53	QUASIMODO S.
54	QUATTRO NOVEMBRE
55	SAN FRANCESCO D' ASSISI
55	SAN GIOVANNI BOSCO
57	SAN PIETRO
58	SAN QUIRICO
59	SANT' ALESSANDRO
60	SANTA CHIARA
61	SANZIO R.
62	TASSO T.
63	VENTICINQUE APRILE
64	VESPUCCI A.
65	VOLTA A.